

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

Visto il decreto direttoriale prot. n. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato il prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea:

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 23 agosto 2004 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Caccia al bottino».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 30.240.000 biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci» ed una sintesi delle regole di gioco. Sul lato destro del biglietto è presente l'area di gioco che riproduce l'immagine di un «tesoro», ricoperta da speciale vernice asportabile, all'interno della quale sono riprodotti i simboli di gioco nonché l'importo del premio da attribuire in caso di vincita. Nella parte inferiore del biglietto è impressa la numerazione sequenziale del biglietto all'interno di ogni blocchetto.

Nella parte posteriore del biglietto sono riportati l'importo dei premi, le modalità per ottenere il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 1,00.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura nel modo seguente. Si deve grattare l'area di gioco che riproduce l'immagine del «tesoro»; se si trova il simbolo raffigurante il «bottino» si vince la somma indicata sotto il simbolo stesso.

L'ammontare dei premi è indicato nel successivo art. 5 nonché sul retro del biglietto.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 16.327.200,00 suddivisa nei seguenti premi:

- n. 3.124.800 premi di € 1,00;
- n. 2.016.000 premi di € 2,00;
- n. 504.000 premi di € 3,00;
- n. 201.600 premi di € 6,00;
- n. 151.200 premi di € 10,00;
- n. 100.800 premi di € 20,00;
- n. 50.400 premi di € 40,00;
- n. 6.048 premi di € 100,00;
- n. 60 premi di € 5.000,00.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 100,00 viene effettuato - previa validazione del biglietto, da un qualsiasi punto vendita autorizzato.

Il pagamento dei premi di euro 5.000,00 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere originali, integri non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono, infine, risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 luglio 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 361

04A08854

DECRETO 28 luglio 2004.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Dado Matto».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni:

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro della finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003, con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Dado Matto», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato il prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 1° settembre 2004 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Dado Matto».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 40.320.000 biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco. Sul lato destro del biglietto è presente un rettangolo, ricoperto da speciale vernice asportabile, suddiviso in sei caselle, che costituiscono le sei «giocate», all'interno delle quali è riprodotta l'immagine di due dadi. In alto, a destra di tale area, è presente un rettangolo più piccolo recante l'immagine di due dadi e la scritta «il punteggio del banco». Nella parte inferiore del biglietto è impressa la numerazione sequenziale del biglietto all'interno di ogni blocchetto.

Nella parte posteriore del biglietto sono riportati l'importo dei premi, le modalità per ottenere il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 2,00.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura nel modo seguente. Si devono grattare tutte le caselle, quelle costituenti le sei giocate e quella del «banco»: se il punteggio dei dadi di una o più giocate supera il punteggio dei dadi del «banco», si vince il premio dell'importo indicato nella giocata, o nelle giocate, vincenti. Pertanto, con uno stesso biglietto si possono conseguire una o più vincite.

L'ammontare dei premi è indicato nel successivo art. 5 nonché sul retro del biglietto.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 49.311.360,00 suddivisa nei seguenti premi:

- n. 4.300.800 premi di € 2,00;
- n. 2.688.000 premi di € 3,00;
- n. 1.075.200 premi di € 7,00;
- n. 537.600 premi di € 11,00;
- n. 403.200 premi di € 20,00;
- n. 146.664 premi di € 40,00;
- n. 16.800 premi di € 70,00;
- n. 8.400 premi di € 110,00;
- n. 672 premi di € 700,00;
- n. 168 premi di € 1.100,00;
- n. 36 premi di € 70.000,00.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 110,00 viene effettuato - previa validazione del biglietto, da un qualsiasi punto vendita autorizzato.

Il pagamento dei premi di euro 700,00 e 1.100,00 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Il pagamento dei premi di euro 70.000,00 deve essere richiesto presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, via Mosca, 9 - 00142 Roma, anche con lettera raccomandata a.r., oppure presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro all'ufficio pagamenti del Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono, infine,

risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 luglio 2004

Il direttore generale: TINO

*Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 362*

04A08855

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 ottobre 2003.

Non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6:

Vista la decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione:

Visto in particolare il punto 7 delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti

la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti metalaxil;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, il periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a diciotto mesi a decorrere dalla data di adozione della citata decisione comunitaria;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva metalaxil non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil, elencati nell'allegato al presente decreto sono revocate a partire dal 2 novembre 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti metalaxil è consentita fino al 1° novembre 2004.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

*Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2003
Ufficio di controllo preventivo dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 119*